Sent. 392/2026

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Verbale di discussione

Sez/Coll: LA **R.G: 1044 /2025**

All'udienza collegiale del giorno 31/03/2026 fissata alle ore 12:30,

La Corte composta da:

PRESIDENTE:	**Dr.Giovanni Casella**	
Consigliere:	**Dr. Roberto Vignati**	**Relatore**
Consigliere	**Dr. Serena Sommariva**	

Con l'assistenza del Funzionario addetto all'Ufficio del processo dott.ssa Caterina Todaro
Chiamata la causa alle ore: 12,30

Appellante ASST OVEST MILANESE
Avv. AVOLIO ANNALISA

Appellato FORTUNATO PANZITTA
Avv. ORLANDO SALVATORE

È presente il MOT dott. Stefano Visconti

Per l'appellante compare l'avv. Avolio.
Per l'appellato compare l'avv. Orlando.
Dopo la relazione introduttiva i difensori discutono la causa riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti.

La Corte

Si ritira in camera di consiglio e delibera come da dispositivo di cui dà lettura.

Il Presidente
Giovanni Casella

Il Funzionario A.U.P.
Caterina Todaro

Sent. 392/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro

composta dai Magistrati:

Dott. Giovanni Casella	Presidente
Dott. Roberto Vignati	Consigliere rel.
Dott.ssa Serena Sommariva	Consigliere

ha pronunciato il seguente:

Dispositivo di sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025 posta in decisione il 31 marzo 2026

promossa da

Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Ovest Milanese

Appellante

contro

Fortunato Panzitta

Appellato

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 321/2025 del Tribunale di Busto Arsizio.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Azienda appellante.
Milano, 31 marzo 2026.

Il Presidente
Giovanni Casella

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Si attesta la conformità all'originale del su esteso atto analogico acquisito al fascicolo informatico nel rispetto dell'art. 22, comma 4-bis CAD.